

Analisi e commenti

# Principi contabili nazionali: gli interventi di rinnovamento - 5

22 Settembre 2014

I nuovi criteri per rilevare, classificare e valutare i debiti sono diretti alle società che redigono i bilanci d'esercizio sulla base delle disposizioni del codice civile

Thumbnail  
Image not found or type unknown

Nell'**intervento precedente** abbiamo analizzato l'Oic 31 (dedicato ai fondi rischi e oneri e al Tfr). Come già detto in quell'occasione, il principio contabile Oic 31 è il risultato della scissione del vecchio Oic 19.

Nell'appuntamento odierno analizziamo le principali novità del principio contabile nazionale dedicato, post rivisitazione, esclusivamente ai debiti, ossia il nuovo Oic 19. Nonostante la scissione, che ha portato a una divisione delle tematiche contemplate prima nell'unico Oic 19, restano comunque alcuni punti di contatto tra i due "nuovi" principi.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare come, nel paragrafo 4 dell'Oic 19, viene fornita la definizione di debiti e, nel successivo paragrafo 5, viene precisato come "*i debiti differiscono dai fondi per rischi ed oneri che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio*".

Tale ultima precisazione deve essere letta contestualmente al paragrafo 92 dello stesso Oic 19, che tratta i debiti soggetti a condizione sospensiva, e al paragrafo 93, che si occupa degli interessi passivi soggetti a condizione sospensiva. Nel nuovo principio viene, difatti, precisato che i debiti e gli interessi passivi, soggetti a condizione sospensiva, oltre a trovare indicazione nella nota integrativa, devono essere rilevati tra i fondi rischi "*se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione*".

Passando alla trattazione delle principali innovazioni al principio contabile Oic 19 evidenziamo che:

- nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine, entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa provvede a classificare il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che, tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione di tale debito come debito a lungo termine (Oic 19, paragrafo 11)
- affinché sia possibile il passaggio della voce di bilancio "debiti verso soci per finanziamenti" (inizialmente iscritta nella voce D3 dello stato patrimoniale) a "capitale sociale", è necessaria una preventiva rinuncia dei soci alla restituzione, trasformando così il finanziamento in un apporto (Oic 19, paragrafo 13). Nella prassi, soprattutto nelle società a ristretta base azionaria, si assiste spesso a passaggi diretti, senza alcuna formalizzazione, dell'avvenuta rinuncia da parte dei soci. Altra precisazione è che anche i debiti per finanziamenti effettuati da società controllanti devono essere iscritti nella voce D3 dello stato patrimoniale
- nella voce D11 "debiti verso controllanti" devono essere ricompresi anche i debiti verso soggetti che controllano indirettamente la società "tramite loro controllate intermedie" (Oic 19, paragrafo 19)
- viene ribadito il concetto di divieto di "compenso di partite", dettato dall'articolo 2423-ter, comma 6 del codice civile, precisando che i debiti verso i propri debitori sono rilevati tra le passività (Oic 19, paragrafo 25). La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile). Nella versione ante rivisitazione la possibilità di compensazione era concessa solo se vi era "l'effettiva possibilità di compensazione da un punto di vista legale" (vecchio Oic 19, paragrafo L.II.c. *Altri aspetti - compensazioni*)
- viene stabilito, all'interno dell'Oic 19, paragrafo 30, che "gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti" devono essere iscritti nella voce BI7 "altre immobilizzazioni immateriali", (argomento trattato dall'Oic 24 Immobilizzazioni immateriali, ancora in fase di rivisitazione)
- nei paragrafi da 39 a 49 viene rivista la disciplina "dello scorporo degli interessi passivi impliciti" dal costo di acquisizione di beni o prestazioni di servizi. In particolare, con riferimento ai debiti commerciali, viene precisato (Oic 19, paragrafo 41) che, previo rispetto dei principi di redazione del bilancio d'esercizio, *"al momento della rilevazione iniziale del debito, si effettua lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo di acquisizione di beni o prestazione di servizi. Lo scorporo degli interessi passivi impliciti è effettuato quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) il valore nominale dei debiti*

*eccede significativamente il prezzo di mercato del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso; b) la dilazione concessa è superiore ai dodici mesi"*

- nel caso di scorporo di interessi passivi impliciti, inclusi nel costo di acquisto del bene o del servizio, viene previsto che quando non è possibile determinare il prezzo di mercato a breve termine del bene/servizio e qualora si può fondatamente presumere l'esistenza di una congrua componente finanziaria nel prezzo negoziato a regolamento differito, tale valore è ottenuto attualizzando il debito a un tasso di interesse per finanziamenti con dilazione e caratteristiche similari (Oic 19, paragrafo 43)
- vengono introdotte delle previsioni specifiche con riferimento al trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate (Oic 19, paragrafi da 76 a 80). Inoltre, nel capitolo "casi particolari", vengono trattati i prestiti obbligazionari subordinati (Oic 19, paragrafo 94).

5 - continua

di

**Nicola Semeraro**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/principi-contabili-nazionali-interventi-rinnovamento-5>